



del 8 aprile 2022

VIA LIBERA AL RECEPIMENTO DEL CONTRATTO



Come preannunciato, grazie alle iniziative di costante sollecito del SIULP, il Consiglio dei Ministri ha dato finalmente il via libera all'ipotesi di contratto di lavoro per il Comparto Sicurezza e Difesa – sottoscritto lo scorso 23 dicembre – e al relativo schema di DPR.

Il provvedimento passerà ora al vaglio definitivo della Corte dei Conti, prima della sottoscrizione da parte del Presidente della Repubblica.

Il SIULP sensibilizzerà, sin da subito, la Corte dei Conti affinché l'iter per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale proceda nella maniera più spedita

possibile per vedere concretizzati al più presto gli aumenti previsti, compresi gli arretrati già maturati.

Si riporta il testo della nota diramata nei giorni scorsi a cura del SIULP e della FNS CISL:

“L'inconcepibile e ingiustificabile ritardo nell'approvazione del DPR con il quale recepire l'accordo contrattuale siglato il 23 dicembre scorso, per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa, e già scaduto il 31 dicembre dello scorso anno, mina la credibilità del governo e vanifica gli sforzi e la grande responsabilità dimostrata dal Sindacato nell'individuare l'ipotesi di accordo per chiudere la tornata contrattuale relativa al triennio 2019/2021.

L'urgenza più volte sostenuta dal governo di raggiungere un accordo per poter corrispondere alle donne e agli uomini in uniforme i relativi benefici che da quell'accordo discendevano, così come la possibilità di utilizzare i nuovi istituti normativi per migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema sicurezza e difesa, non trova rispondenza nell'azione dell'Esecutivo che a distanza di tre mesi ormai, non ha ancora provveduto ad emanare il necessario DPR per rendere attuativo l'accordo raggiunto.

Il perdurare di questa situazione costringe il sindacato a preannunciare l'individuazione di tutte le forme di protesta consentite per ottenere il giusto riconoscimento a livello retributivo, previdenziale e di riconoscimento alla specificità di questi Comparti, essenziali per la vita del Paese, giacché il tempo trascorso, se dovesse perdurare, corre il rischio di vanificare svuotandolo dei suoi contenuti l'accordo raggiunto il 23 dicembre dello scorso anno.

Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP e Massimo Vespia Segretario Generale della FNS CISL commentano l'ingiustificato ritardo del governo nell'approvazione del provvedimento normativo necessario all'applicazione concreta del contratto di lavoro.

L'accordo sottoscritto a dicembre, continuano i leaders sindacali, oltre a contenere gli aumenti retributivi indispensabili ad arginare la grave perdita di potere d'acquisto dei salari, contiene anche importanti istituti normativi, che vanno a modificare e ad integrare quelli oggi in uso e che risalgono al 2008, indispensabili per adeguare la mission istituzionale di questi Comparti alle mutate e accresciute esigenze di sicurezza del Paese anche alla luce degli stravolgimenti che si sono verificati, quali la pandemia e le nuove modalità di aggressione alla democrazia da parte del crimine organizzato e di quello eversivo.

Non c'è dubbio, concludono i sindacalisti, che se non sarà approvato in questi giorni il necessario DPR per dare attuazione concreta al contratto, oltre che prendere atto della non credibilità del governo rispetto alla più volte proclamata attenzione a questi Comparti, l'unica strada che ci resta sarà quella della mobilitazione e della protesta.”

Porto d'armi per difesa: la sentenza del Consiglio di Stato

Spetta al legislatore stabilire quali categorie professionali abbiano diritto al porto d'armi per difesa personale in virtù del loro ruolo, mentre per tutte le altre categorie ("imprenditori, commercianti, avvocati, notai, operatori del settore assicurativo o bancario, investigatori privati", ed è ovviamente un elenco non esaustivo) il ministero dell'Interno ha il potere di valutare caso per caso se la richiesta sia suffragata da un motivo valido.

Il principio è stato cristallizzato dal Consiglio di Stato (sentenza 2229/2022) che ha accolto il ricorso del governo e riformato la sentenza del Tar della Campania che aveva dato ragione a un avvocato penalista napoletano.

I Giudici di palazzo Spada hanno annullato la sentenza del Tar della Campania sui criteri che di per sé giustificano la concessione del porto d'armi per difesa affermando che se non è esplicitamente prevista dalla legge per una determinata categoria di persone, la licenza di porto d'armi non può essere concessa in base all'appartenenza a una specifica categoria professionale.

Nei casi non previsti esplicitamente dalla legge "l'appartenenza alla categoria in sé non ha uno specifico rilievo tale da giustificare il rilascio o il rinnovo della licenza".

Questure e prefetture sono, pertanto, chiamate a tener conto del contesto specifico (situazione personale, "peculiarità del territorio, implicazioni di ordine pubblico") per valutare se la richiesta sia davvero motivata.

Polizia Ferroviaria - Scorte di lunga percorrenza

In riferimento ad una richiesta della Segreteria Nazionale che sottolineava la mancanza di uno spazio idoneo e riservato, utile per sviluppare in sicurezza il servizio di vigilanza effettuato dai colleghi della Polizia Ferroviaria a bordo dei treni a lunga percorrenza, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato ha rappresentato che, da notizie assunte da ferrovie dello Stato Italiane – security & risk - protezione aziendale, la conformazione dei treni non consente di individuare spazi da riservare esclusivamente al personale della Polizia ferroviaria in servizio di vigilanza a bordo treno.

Tuttavia, la suddetta società ha confermato la disponibilità ad agevolare detto personale concedendo la possibilità di posizionare il proprio bagaglio nella cappelliera del compartimento riservata al personale di bordo, nei treni di trasporto Intercity notte. Per quanto riguarda la disponibilità di spazi ove svolgere le attività che necessitano di un certo grado di riservatezza, è stata confermata la possibilità di utilizzare il compartimento a disposizione del capo treno o quello libero più vicino.

Copertura Assicurativa per il Personale

Si è tenuta nel pomeriggio del 6 aprile 2022, una riunione presso la Sala Europa situata in Via Panisperna, alla presenza del Capo della Polizia- Direttore Generale della Ps- Prefetto Lamberto Giannini, del Prefetto Maria Luisa Pellizzari Vice Direttore generale con funzioni Vicarie, del prefetto Maria Teresa Sempreviva vice Direttore Generale della Polizia di Stato con funzioni di coordinamento e pianificazione delle Forze di Polizia, del Prefetto Vittorio Rizzi Vice Direttore generale - Direttore Centrale Polizia Criminale, del Prefetto Giuseppe Scandone Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, del Prefetto Sergio Bracco Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Direttore Centrale di Sanità Fabrizio Ciprani,, del dirigente generale della Polizia di Stato Paolo Cortis direttore del Servizio Assistenza e attività Sociali e del Vice Prefetto Maria De Bartolomei direttore dell'ufficio per le relazioni sindacali e le organizzazioni sindacali rappresentative della Polizia di Stato.

La riunione ha visto l'introduzione della problematica concernente la copertura assicurativa del personale della Polizia di Stato legata all'emergenza pandemica covid19.

Come da noi sostenuto in passato , nel quadro degli interventi adottati a sostegno del personale della Polizia di Stato, il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, in continuità con la prima polizza sanitaria collettiva annuale contratta con la Società "Uni Salute S.p.A.", ha stipulato in seguito con "Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A." una nuova seconda copertura sanitaria collettiva, diretta a tutelare tutti i dipendenti in servizio, sul territorio nazionale ed extranazionale, che potessero risultare positivi al COVID-19. L'attuale polizza è ancora valida fino alle ore 24:00 dell'8 aprile 2022 e prevede ad oggi le seguenti garanzie:

- diaria giornaliera da ricovero: € 100,00, per ogni giorno di ricovero in struttura sanitaria, per un massimo di 25 giorni;
- diaria giornaliera da isolamento: € 25,00, per ogni giorno di permanenza presso l'abitazione o altra "sede protetta", per un massimo di 22 giorni;
- diaria post ricovero: € 6.000,00 (indennizzo una tantum), nel caso di ricorso a terapia intensiva o sub-intensiva;
- trasporto in autoambulanza per dimissioni dalla struttura sanitaria: rimborso fino ad un massimo di € 1.000,00;

- assistenza infermieristica specializzata domiciliare post ricovero: 26 ore complessive, per un massimo di 17 giorni;
- assistenza tramite centrale operativa: (24 ore su 24 con numero verde dedicato) per consulto medico in caso di sintomi e consulenza psicologica, consulto medico post ricovero – informazioni sanitarie telefoniche;
- cumulo tra le diarie previste dal contratto: massimo 16 giorni.

Nell'ambito delle procedure negoziali, concernenti le normali ricerche di mercato finalizzate a stipulare una terza polizza assicurativa, attesa l'imminente scadenza di quella in corso, sarebbe stata riscontrata una chiusura negoziale da parte delle compagnie assicurative in relazione al rapporto tra l'eventuale premio assicurativo nelle disponibilità dell'Amministrazione, somma che in ogni caso dovrebbe superare i rigorosi controlli da parte della Corte dei Conti, e il numero di sinistri liquidati in virtù delle richieste di risarcimento legate alla pandemia covid19. Sarebbe stato segnalato, di fatto, una poca convenienza commerciale da parte degli operatori del settore.

È stato principalmente ricordato, durante l'incontro, che la prima polizza ha visto il pagamento di un premio assicurativo di circa 590 mila euro, con una sinistrosità covid pagata di circa 3 milioni e 700 mila euro.

Ben 9968 sono stati i casi riscontrati e pagati, di cui 9246 dovuti all'isolamento fiduciario. Ovvero ben oltre i 3 milioni di euro pagati dall'assicurazione per i soli casi di isolamento fiduciario.

La seconda polizza ha visto il pagamento, invece, di un premio inferiore rispetto alla prima polizza, pari a circa 540 mila euro e pur in concomitanza dell'enorme campagna vaccinale, ha visto al 31 marzo 2022 il pagamento di 5257 sinistri di cui ben 5163 connessi all'isolamento fiduciario. Ovvero il 96,5 per cento delle somme risarcite. Ben oltre i due milioni di euro. Per continuare una politica di tutela del personale è stato proposto di prevedere una forma di garanzia risarcitoria diretta da parte del fondo assistenza. Tale razionale soluzione consentirebbe, di fatto, di sostituire la polizza assicurativa con l'indennizzo diretto da parte del servizio assistenza.

Nel corso del confronto è emerso che sarebbe stata prevista una somma pari a 100 euro per un massimo di 25 giorni da elargire nei confronti dei colleghi ricoverati per covid. La previsione risarcitoria prevederebbe anche una somma forfettaria di 6000 euro per coloro che siano ricoverati in rianimazione. Somma questa ultima aggiuntiva alla previsione della somma giornaliera per 25 giorni. Risarcimento dovuto, e quindi elargito, solo per coloro che, pur se ricoverati, abbiano soddisfatto le fasi dell'obbligo vaccinale ovvero siano stati esentati da un punto di vista medico.

Chiaramente questa apertura è dovuta anche all'incessante richiesta del Siulp e del Siap, correlata anche alla presenza della nuova piattaforma normativa vigente, che tra le altre cose ha previsto che i dipendenti che abbiano avuto contatti stretti con soggetti positivi, sempre a decorrere dal 1° aprile 2022, è applicato il regime dell'auto sorveglianza con obbligo di indossare mascherina di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultimo contatto, effettuando un test antigenico rapido o molecolare alla comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Giova ricordare che il regime dell'auto sorveglianza è pienamente compatibile con l'attività lavorativa.

L'Amministrazione, inoltre, ha precisato che tale forma di tutela sanitaria sarebbe applicabile anche agli allievi frequentatori dei relativi corsi di formazione.

È stato anche chiesto di predisporre sia un modulo per poter ottenere le somme previste dal fondo assistenza sia di voler rendere semplificate le procedure affinché il ristoro del risarcimento sia veloce almeno quanto quello delle polizze assicurative. È stato assicurato che tale forma di risarcimento diretto sarebbe ancora più veloce una volta dimostrato l'effettivo ricovero.

Si resta in attesa di apposita circolare.

Il datore di lavoro risponde per l'infortunio del lavoratore sprovvisto di protezione

Il datore di lavoro è obbligato non solo ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei suoi dipendenti ma anche a vigilare che le norme di sicurezza vengano rispettate. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 3167/22 del 2 febbraio 2022.

La Corte d'appello aveva condannato un imprenditore a risarcire un suo operaio dopo un infortunio avvenuto durante l'uso di un macchinario. In particolare, il giudice aveva ritenuto che il datore avesse solo in parte adempiuto agli obblighi formativi del personale per ciò che concerneva l'uso degli strumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (come il casco protettivo), e che, comunque, non avesse efficacemente vigilato affinché i lavoratori rispettassero le norme di sicurezza.

Contro questa decisione, il datore di lavoro è ricorso in sede di legittimità affermando che erano stati assolti gli obblighi formativi ai fini della prevenzione antinfortunistica. Ma i giudici di Piazza Cavour hanno osservato che gli obblighi formativi ai fini della prevenzione antinfortunistica erano stati assolti solo con riguardo al corretto utilizzo di alcuni strumenti e che era mancata un'efficace vigilanza sull'impiego dei dispositivi di protezione da parte degli operai.

Al riguardo, hanno spiegato che l'obbligo di dotare di occhiali, visiere o schermi appropriati i lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali comunque dannosi era posto, al tempo dei fatti per cui è causa, dall'art. 382, Dpr 547/1955: dunque, la responsabilità dell'imprenditore per

la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, quando non siano rinvenibili norme specifiche, discende pur sempre dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 Cc, che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Per questo, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

IMU per immobili in usucapione

Un nostro affezionato lettore ci chiede se è obbligato a pagare l'IMU in relazione al possesso in usucapione di un immobile, costruito su un suolo in parte di natura demaniale e in attesa di essere regolarizzato. L'usucapione è una forma di possesso dell'immobile regolamentato dall'articolo 1158 del codice civile che consiste nella acquisizione della proprietà di beni immobili e altri diritti reali di godimento in virtù del possesso continuato per venti anni.

Sembra di capire dal tenore della richiesta che l'usucapione sia stata già accertata e dichiarata.

In tal caso, consistendo il presupposto impositivo dell'IMU, in base al comma 740 della legge 160/2019, nel possesso di immobili, l'imposta va pagata dal proprietario, quale che sia il suo titolo di proprietà.

In altri termini, il fatto che la proprietà derivi da usucapione non esclude il presupposto impositivo dell'IMU. Anzi, spesso il pagamento di imposte, utenze e spese relative agli immobili è il presupposto per dimostrare l'usucapione. L'imposta è dunque dovuta.

Congedo di maternità in modalità flessibile e tardiva presentazione della certificazione

Alla lavoratrice madre che chieda di godere del congedo di maternità nella modalità flessibile, non può essere tagliato il periodo complessivo di congedo di maternità solo perché ha presentato tardivamente il certificato medico da allegare alla domanda di differimento del congedo.

Lo ha stabilito un'ordinanza del Tribunale di Milano, che ha deciso la controversia di una lavoratrice dipendente, divenuta madre, che aveva richiesto di godere del congedo di maternità nella formula flessibile (un mese prima del parto e quattro dopo) - (Tribunale di Milano, sezione lavoro, ordinanza dell'11 dicembre 2021).

Nelle motivazioni del provvedimento si legge che il diritto oggetto della controversia non è disponibile e pertanto nel caso in cui la lavoratrice abbia offerto la propria prestazione di lavoro durante l'ottavo mese di gravidanza, ha diritto all'astensione per i successivi quattro mesi.

Viene richiamata sul punto la Giurisprudenza della Cassazione secondo cui: "In caso di congedo flessibile la legge prevede che le certificazioni mediche devono essere preventive. La conseguenza è che se la donna viene adibita al lavoro oltre il settimo mese in assenza di tale certificazione si applica la sanzione dell'art. 18, sempre che chi adibisce la donna al lavoro sia consapevole dello stato di gravidanza. Le regole e le sanzioni sono queste. Non ne sono previste altre. Tanto meno sono previste sanzioni a carico della lavoratrice, che è destinataria della tutela, non delle sanzioni.

Se accade, come nel caso in esame, che il certificato venga presentato oltre il settimo mese e la lavoratrice abbia continuato a lavorare, il datore di lavoro, salve le sue eventuali responsabilità di natura penale, dovrà corrisponderle la retribuzione e quindi l'INPS non corrisponderà la indennità di maternità per l'ottavo mese di gravidanza. Se la certificazione viene nelle more acquisita, la lavoratrice che aveva continuato a lavorare nell'ottavo mese usufruirà dell'astensione sino al quarto mese successivo alla nascita, percependo dall'INPS la relativa indennità. Il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile.

La mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell'ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste dal testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità. La riduzione della indennità da cinque mesi complessivi a quattro che è stata operata, non ha fondamento legislativo e si risolve in una sanzione, a carico della lavoratrice, estranea alle regole ed alle finalità della normativa a tutela delle lavoratrici madri" (Cass.10180/2013).

Telemarketing, pubblicato in Gazzetta il Registro delle opposizioni per cellulari

A due mesi dall'approvazione, il decreto per l'estensione del Registro pubblico delle opposizioni anche ai numeri di cellulare è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e quindi tradotto in legge.

La norma entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, e quindi il 13 aprile, dopodiché verranno avviate consultazioni pubbliche con gli operatori per la definizione del regolamento tecnico con un nuovo decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico entro 60 giorni. Inoltre, servirà anche stipulare una nuova convenzione con la FUB (Fondazione Ugo Bordoni), ovvero il soggetto che ha attualmente in mano la gestione del Registro delle opposizioni in vigore.

Prima che il Registro pubblico delle opposizioni per i cellulari diventi attivo occorreranno circa 4 mesi, e precisamente la data dovrebbe essere quella di mercoledì 27 luglio. Non si dovrebbe andare comunque oltre

il 31 luglio, dato che dal 1° agosto il provvedimento che regola l'attuale Registro sarà abrogato, e quindi occorrerà rimpiazzarlo per tempo.

Il registro delle opposizioni consente ai contraenti, tramite iscrizione allo stesso, di opporsi alle telefonate indesiderate di telemarketing su fisso e mobile con o senza operatore.

Possono iscriversi al registro tutti coloro che vogliono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche e dei propri indirizzi ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Sono esclusi i trattamenti di dati riferiti alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e agli indirizzi postali inseriti negli elenchi di contraenti, effettuati per finalità statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale.

Grazie al DPR n. 26 del 27 gennaio 2022 vengono definite anche le modalità tecniche d'iscrizione degli abbonati al nuovo Registro e gli obblighi di consultazione degli operatori di telemarketing.

Ciascun abbonato può chiedere al gestore che la numerazione della quale è intestatario, o il corrispondente indirizzo postale, siano iscritti gratuitamente nel Registro. Per l'iscrizione, anche contemporanea di più numerazioni e per l'indirizzo postale, gli interessati devono inoltrare specifica richiesta, per via telematica o telefonica.

Gli interessati iscritti al registro potranno inoltre revocare in ogni momento la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti, sempre per via telematica o telefonica.

Le modalità per l'iscrizione al registro, l'aggiornamento o la revoca dei propri dati, sono le seguenti:

Via web sul sito internet del gestore del Registro delle Opposizioni;

telefonicamente dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico predisposto dal gestore del registro;

tramite posta elettronica.

Per le diverse richieste (iscrizione/rinnovo/revoca) e in base alla modalità prescelta, sarà necessario compilare i moduli disponibili sul sito internet del gestore Registro delle Opposizioni e seguire le istruzioni.

Il DPR prevede che l'iscrizione al registro "preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi."

Con l'iscrizione e il rinnovo al registro inoltre "a seguito di esplicita richiesta dei contraenti, si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di numerazioni telefoniche nazionali, che siano o meno riportate negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, effettuato mediante l'impiego del telefono con o senza operatore per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale oppure mediante posta cartacea."

Per quanto riguarda poi specifici rapporti contrattuali dei quali si è parte il contraente si applica l'art. 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018 che prevede la revoca di tutti i consensi espressi in precedenza con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto al quale si è data l'autorizzazione al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili per fini di pubblicità, vendita, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali. Revoca che si estende anche alle cessioni delle numerazioni a terzi dal titolare del trattamento, in base a consensi rilasciati in precedenza.

Truffe commesse attraverso servizi finanziari abusivi

La Consob ha segnalato l'aumento di siti web che offrono servizi finanziari abusivi, sempre più spesso legati al mondo delle cripto valute.

Al riguardo, l'organo di controllo del mercato finanziario italiano ha più volte disposto l'inibizione dell'accesso dall'Italia ai siti web che propongono servizi finanziari non autorizzati, come previsto dal Decreto Crescita del 2019.

La modalità per raggiungere il potenziale investitore implica quasi sempre tecniche di marketing aggressive come mail, chat, social network e telefonate. La Consob ha richiamato l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, attraverso comportamenti sensati che possano salvaguardare i risparmi attraverso la preventiva verifica che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e che le offerte di prodotti finanziari siano corredate da prospetto informativo.

I soggetti abusivi sono spesso società fittizie che dichiarano sede in paesi extra-europei o di fatto irreperibili. Spesso gli operatori dichiarano di essere autorizzati da Autorità europee senza fornire alcuna prova. Le attività proposte abusivamente riguardano spesso servizi di trading su piattaforme web e strumenti finanziari come derivati con sottostanti valute, indici di borsa, materie prime e cripto valute. I prodotti offerti abusivamente sono sempre più collegati al mondo delle cripto-attività.

Per gli investitori digitali, infatti, i rischi inerenti alle criptovalute sono legati soprattutto alla volatilità delle quotazioni così come all'assenza di tutele legali e soprattutto all'apparente azzeramento delle commissioni.

Occorre, al riguardo, ricordare che attualmente la pubblicità è soggetta alle verifiche Consob solo nei casi di offerta abusiva di prodotti finanziari. Tra gli strumenti oggi a disposizione in Italia per la tutela dei

consumatori attraverso la deflazione del contenzioso giudiziario, ricordiamo anche l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ABF), che nel 2021 ha registrato un record di risarcimenti riconosciuti ai risparmiatori pari a 35,88 milioni di euro.

I Bonus energia, gas e acqua, concessi in base all'ISEE - requisiti e accesso

Grazie al Bonus sociale elettrico, vengono ridotti i rincari in bolletta per i nuclei con ISEE fino a 12.000 euro (da aprile a dicembre 2022, per poi tornare al tetto di 8.265 euro) e per le famiglie numerose (con ISEE 20.000 euro ed almeno 4 figli), nonché per i titolari di Reddito di Cittadinanza (RdC o PdC) e gli utenti in gravi condizioni di salute che utilizzano apparecchiature elettromedicali: si tratta del potenziamento della misura in base alla quale lo Stato concede in automatico meccanismi di compensazione (sconti) della spesa sostenuta per le utenze domestiche. Vediamo chi ne beneficia e come ottenere lo sconto in bolletta.

Il Bonus Energia richiede dunque di rientrare in determinate categorie di beneficiari o soglie ISEE ma non richiede una specifica domanda poiché gli sconti in bolletta scattano in automatico: basta avere un ISEE in corso di validità e sarà l'INPS a comunicare le informazioni necessarie ai fornitori delle utenze.

Vediamo come funziona l'erogazione dei bonus per la fornitura di energia e gas sostenuta dalle famiglie in situazione di disagio economico.

Secondo quanto stabilito dall'ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la delibera numero 499/2019/R/com (aggiornamento soglie ISEE) – che ha adeguato il vincolo reddituale per l'accesso ai Bonus Energia, Acqua e Gas alla variazione dei prezzi al consumo fornita dall'ISTAT – gli attuali requisiti per accedervi sono:

ISEE non superiore a 8.265 euro (innalzato a 12.000 euro da aprile a dicembre 2022);

ISEE non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico.

Oltre alla soglia ISEE, come requisito, viene richiesto di avere attiva un'utenza domestica con regolare contratto di fornitura elettrica, gas e acqua. Possono ottenere lo sconto anche coloro che percepiscono reddito e pensione di cittadinanza o che hanno in famiglia una persona affetta da malattia grave che necessita dell'utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

Per i titolari del RdC se la soglia ISEE è superiore a quella stabilita, si ha diritto al bonus elettrico e gas; sotto tale soglia anche al bonus acqua.

Le tariffe elettriche agevolate riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute sono rideterminate al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, utilizzando un fondo pubblico dedicato.

Al netto degli sconti 2021-2022 applicati per azzerare i rincari, gli importi del Bonus ISEE ordinari in bolletta sono invece i seguenti:

luce dai 128 a 177 €/anno in funzione del numero dei componenti della famiglia anagrafica;

gas da 30 a 245 €/anno anche in funzione della zona climatica e della tipologia di utilizzo;

acqua gratuita di 50 litri per abitante al giorno, pari a 18,25 metri cubi di acqua su base annua per ciascun componente del nucleo familiare.

Una volta che si presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e si ottiene la relativa attestazione ISEE, l'INPS – nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali – invia le informazioni necessarie al Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico SpA. Quest'ultimo andrà poi a individuare i fornitori di energia elettrica, acqua e gas degli aventi diritto, i quali dovranno applicare lo sconto nella prima bolletta utile.



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 15/2022 del 8 Aprile 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-445213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123